COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 06.07.1995
COM(95) 312 def.

94/0106 (SYN)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

in materia

DI VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Conformemente all'articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato CE, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla proposta di direttiva in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (COM(94) 109 def. - 94/0106 (SYN). Nella sessione plenaria del giugno 1995, il Parlamento ha approvato 37 emendamenti, 24 dei quali sono stati accolti, totalmente o parzialmente, dalla Commissione.

Qui di seguito figurano le osservazioni relative ai vari emendamenti approvati o respinti.

Emendamenti accolti dalla Commissione

L'emendamento 5 (articolo 4, nuovo paragrafo 1 bis), che riconosce la necessità di verificare regolarmente gli obiettivi di qualità sulla base dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici, figurava già implicitamente nella proposta iniziale della Commissione; il processo dinamico risultante da questo emendamento favorirà in ogni caso la gestione della qualità dell'aria nell'Unione europea.

La nuova struttura dell'allegato I, proposta negli emendamenti 6, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 e 34 (articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo); allegato I, paragrafo 1; allegato I, paragrafo 1, punto 6 (nuovo); allegato I, paragrafo 2; allegato I, paragrafo 2 bis (nuovo), prevede di inserire un terzo elenco di sostanze che dovrebbero essere esaminate in seguito, nonché di modificare le priorità per le sostanze che figurano nella proposta iniziale della Commissione. La valutazione, in una fase successiva, della necessità di considerare i nuovi inquinanti è accettabile come principio, ma le sostanze proposte non sono sufficientemente specifiche per quanto riguarda la qualità dell'aria oppure non possono essere misurate in maniera affidabile. D'altro canto, per quanto auspicabile e comprensibile, la diminuzione dei termini previsti per fissare gli obiettivi di qualità può essere accettata, in una certa misura, soltanto per sostanze prioritarie quali il benzene e il monossido di carbonio.

La partecipazione dell'Agenzia europea dell'ambiente ai vari compiti affidati alla Commissione di cui agli emendamenti 10, 11, 15, 18, 19 e 20 (articolo 4, paragrafi 4 e 5; articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b); articoli 8, 9, 11, paragrafo 1) è giustificata come principio, ma i numerosi rinvii all'Agenzia contenuti in vari articoli non si giustificano: il ruolo dell'Agenzia sarà preso in considerazione con un nuovo considerando.

Altri emendamenti, accolti in toto o di massima, migliorano o integrano sul piano operativo il dispositivo proposto (emendamenti 7, 8, 13, 14, 16, 17, 35 e 36) (articolo 4, paragrafo 1 quater e paragrafo 2 lettera a) (nuovo); articolo 7, paragrafi 1 e 3, lettere b) e c); allegato II, punto 5 bis (nuovo); allegato III, punto 6).

Emendamenti rifiutati dalla Commissione

Gli emendamenti 39 (paragrafi 1 e 2), 22 e 23 prevedono la partecipazione del Parlamento europeo alla procedura di presentazione delle proposte successive della Commissione, nonché ai lavori del comitato istituito dalla proposta; questi emendamenti non sono accolti in quanto

non sono compatibili anzitutto con la procedura di cooperazione, in secondo luogo, con la decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987[1]. Anche la seconda parte dell'emendamento 11 è rifiutata non essendo compatibile con il diritto di iniziativa della Commissione.

Gli emendamenti 1, 37 e 38 chiedono l'introduzione del principio del carico critico. Il concetto di carico critico diffuso nell'ambito dei protocolli delle Nazioni Unite sull'inquinamento transfrontaliero è applicabile soltanto ad un numero molto ristretto di sostanze (essenzialmente acidificanti); l'estensione di questo concetto ad altri inquinanti atmosferici non è opportuna. Gli emendamenti sono pertanto respinti.

L'emendamento 3 relativo all'informazione del pubblico da parte degli Stati membri non è accolto a motivo della politica di trasparenza attuata dalla Commissione, delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente e del principio di sussidiarietà che si riferisce a questo aspetto.

Gli emendamenti 16 e 21 riguardano l'informazione o la partecipazione degli organismi non governativi. La Commissione riconosce l'importanza di questi organismi e ritiene che essi svolgano un ruolo importante e positivo per il miglioramento dell'ambiente; tuttavia, gli emendamenti sono intesi a conferire loro una veste ufficiale connessa con l'attuazione della direttiva. La Commissione ritiene che ciò sia inutile e inadeguato nell'ambito della presente proposta; gli emendamenti sono pertanto respinti.

Gli emendamenti 39 (paragrafo 3), 36, 27 e 31, 40 prevedono un'accelerazione del calendario per gli inquinanti elencati nella seconda parte dell'allegato I: non vengono accolti poiché la Commissione ha già accettato di anticipare le date per il benzene e il CO e in considerazione del volume di lavoro e del tempo necessari per elaborare nuove proposte.

L'emendamento 9 è irrealistico in quanto i tempi necessari per attuare le misure di riduzione delle emissioni sono diversi a causa della specificità dei problemi presentati da ciascun inquinante: non è pertanto possibile fissare un limite di tempo identico per tutte le sostanze.

L'emendamento 12, paragrafo 1 comporterà notevoli costi per gli Stati membri; il secondo paragrafo dell'emendamento è poco operativo data la difficoltà di definire la nozione di "forte concentrazione" industriale.

Conformemente all'articolo 189A, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica come segue la proposta in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per includervi gli emendamenti accolti.

1 GU n. L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

Testo originale	Testo modificato
Terzo considerando	Terzo considerando
Considerando che i valori numerici da attribuire agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente devono fondarsi sui risultati dei lavori condotti da gruppi scientifici internazionali operanti nel settore.	Considerando che i valori numerici da attribuire agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente devono fondarsi sui risultati dei lavori condotti da gruppi scientifici internazionali operanti nel settore; che detti lavori devono riguardare soprattutto l'analisi degli effetti dell'azione congiunta di vari fattori o fonti di inquinamento, nonché del fattore climatico sull'azione dei vari fattori di inquinamento esaminati nell'ambito della presente direttiva.
Considerando 15 bis (nuovo)	Considerando 15 bis (nuovo)
	Considerando che è opportuno evitare di aumentare il volume delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e che le informazioni raccolte dalla Commissione nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva possono essere utili all'Agenzia europea dell'ambiente e possono quindi essere trasmesse dalla Commissione.
	Considerando 15 ter (nuovo)
	Considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente deve partecipare ai lavori della Commissione per i lavori connessi con l'attuazione della presente direttiva che sono di sua competenza.

Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
1. Per le sostanze elencate nell'allegato I, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 12, trasmette al Consiglio le proposte relative agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente rispettando il seguente calendario: - non oltre il 31 dicembre 1996 per le sostanze da 1 a 5; - ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE del Consiglio per l'ozono; - nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per le sostanze da 7 a 14.	1. Per le sostanze elencate nell'allegato I, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 12, trasmette al Consiglio le proposte relative agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente rispettando il seguente calendario: - non oltre il 31 dicembre 1996 per le sostanze da 1 a 5; - ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE del Consiglio per l'ozono; - non oltre il 30 giugno 1998 per le sostanze 7 e 8; - nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per le sostanze da 9 a 14.
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)	Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)
	b) La Commissione controlla che gli obiettivi di qualità cui si fa riferimento nei paragrafi precedenti siano riesaminati ad intervalli regolari, tenendo conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori considerati dell'epidemiologia, nonché dei progressi più recenti nel settore della metrologia.
Articolo 4, paragrafo 1 ter	Articolo 4, paragrafo 1 ter
	c) La Commissione esaminerà, a breve termine, la necessità di fissare obiettivi di qualità, e le relative modalità, per altre sostanze da elencare nell'allegato I, paragrafo 3.
Articolo 4, paragrafo 2 lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2 lettera a)
a) Misurazione, - ubicazione dei punti di campionamento; - numero minimo dei punti di campionamento; - tecniche di misurazione.	a) Misurazione, - ubicazione dei punti di campionamento; - numero minimo dei punti di campionamento; - tecniche di misurazione e di campionamento.

Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
1. Gli Stati membri devono prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare che, entro i limiti di tempo fissati negli atti di cui all'articolo 4, non vengano superati i valori limite stabiliti a livello comunitario.	1. Gli Stati membri devono prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare che, entro i limiti di tempo fissati negli atti di cui all'articolo 4, non vengano superati i valori limite stabiliti a livello comunitario. I provvedimenti che devono essere presi dagli Stati membri sono subordinati alle norme relative allo sfruttamento delle unità industriali, tenendo tra l'altro conto della prossima direttiva sulla prevenzione integrata e sul controllo dell'inquinamento.
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
2. Gli Stati membri devono predisporre piani di intervento a breve termine nei casi in cui si preveda un superamento, al fine di ridurne la probabilità e limitarne la durata.	2. Gli Stati membri devono predisporre piani di intervento a breve termine nei casi in cui si preveda un superamento, al fine di ridurne la probabilità e limitarne la durata. Tali piani a breve termine prevedono, all'occorrenza, interventi intesi a sospendere le attività che concorrono al superamento dei valori limite, nonché l'interdizione del traffico automobilistico.
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
i) trasmettere i piani o i programmi alla Commissione nel più breve tempo possibile o al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione;	i) trasmettere i piani o i programmi alla Commissione nel più breve tempo possibile o al più tardi entro un anno dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione;
Allegato I, paragrafo 1	Allegato I, paragrafo 1
1. Inquinanti disciplinati dalle direttive CE	1. Inquinanti considerati nella prima fase 4. Particelle in sospensione (SPM, PM10)
2. Altri inquinanti dell'aria ambiente da considerare	2. Altri inquinanti dell'aria ambiente da considerare

7. Monossido di carbonio (CO)	7. Benzene (C_6H_6)
8. Cadmio (cb)	8. Monossido di carbonio (CO)
9. Depositi acidi	9. Cadmio
10. Benzene (C_6H_6)	10. Depositi acidi
11. Idrocarburi poliaromatici	11. (PAH)/benzopirene (BaP come indicatore)
12. Arsenico (As)	12. Arsenico
13. Fluoruro (F)	13. Fluoruro
14. Nichel (Ni)	14. Composti del nichel classificati come cancerogeni conformemente alla direttiva 67/548/CEE
	3. Inquinanti da considerare in una seconda fase - Diossine - COV - Metano - Ammoniaca - Acido nitrico - Idrocarburi aromatici policiclici in generale
Allegato II, punto 5 bis (nuovo)	Allegato II, punto 5 bis (nuovo)
	5 bis. Possono altresì essere impiegati metodi di valutazione del rischio.
Allegato III, punto 6, primo trattino	Allegato III, punto 6, primo trattino
- informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, formazione)	- informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, compresi i trasporti transfrontalieri, formazione)

ISSN 0254-1505

COM(95) 312 def.

DOCUMENTI

IT 14

N. di catalogo : CB-CO-95-344-IT-C

ISBN 92-77-91175-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo